

**REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO (TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA)
DELL'ENERGIA ELETTRICA NEI CASI DI MOROSITÀ DEI CLIENTI
FINALI O DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE**

Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 così come modificata ed integrata con le deliberazioni ARG/elt 42/08, 186/08, 107/09, 191/09, 219/10, ARG/gas 99/11, ARG/com 151/11, 396/2012/R/EEL, 67/2013/R/COM e 173/2013/R/COM

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Ambito oggettivo.....	6
TITOLO II – REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI MOROSITA’ DEI CLIENTI FINALI DISALIMENTABILI	7
Articolo 3 Morosità dei clienti finali disalimentabili.....	7
Articolo 4 Richiesta di sospensione della fornitura	9
Articolo 5 Sospensione della fornitura di energia elettrica.....	10
Articolo 6 Effetti della richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica sullo switching dei clienti finali	12
Articolo 7 Riattivazione della fornitura di energia elettrica	12
Articolo 7bis Comunicazione della sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita per morosità	13
Articolo 8 Switching dei clienti finali serviti in salvaguardia	14
Articolo 9 Ulteriori obblighi informativi dell’impresa distributrice.....	14
Articolo 10 Clausole negoziali da inserire nei contratti di vendita.....	15
Articolo 10bis Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la vendita ai fini del monitoraggio.....	15
TITOLO III- REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE.....	16
Articolo 11 Ambito di applicazione.....	16
Articolo 12 Obblighi di Terna e dell’impresa distributrice per inadempimento relativi al servizio di dispacciamento	16
Articolo 13 Obblighi dell’impresa distributrice per inadempimento relativi al servizio di trasporto	17
Articolo 14 Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia per inadempimento del venditore	18
TITOLO IV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	18
Articolo 15 Indennizzi a carico dell’impresa distributrice	18
Articolo 16 Disposizioni transitorie per gli anni 2010-2011 in materia di sospensione della fornitura per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio	18
Articolo 17 Obblighi informativi transitori in capo alle imprese distributrici.....	18

Articolo 18 Clienti finali non disalimentabili	19
Articolo 19 Morosità dei clienti finali non disalimentabili nel mercato libero.....	19
Articolo 20 Ulteriori obblighi informativi dell'impresa distributrice.....	20
Articolo 21 Disposizioni finali.....	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente integrato e modificato, all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente integrato e modificato, alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 come successivamente integrata e modificata, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **Capacità mensile di sospensione (CMS)** è il numero minimo di interventi di sospensione della fornitura per morosità che l'impresa distributrice deve essere disponibile ad eseguire in ciascun mese nel proprio ambito territoriale con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, aggiornata semestralmente e determinata come:

$$CMS_t \geq \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{NIS_{t-1}}{6} \\ 0,003 \times NPDP \end{array} \right\}$$

dove:

NIS_{t-1} è il numero di interventi di sospensione della fornitura per morosità eseguiti nel semestre precedente relativamente ai punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;

$NPDP$ è il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa di distribuzione

- **Capacità settimanale di sospensione relativa a ciascun esercente la vendita (CSS_i)** è il numero minimo di interventi di sospensione della fornitura per morosità che l'impresa distributrice deve eseguire settimanalmente per ciascun esercente la vendita a fronte delle richieste pervenute dal medesimo esercente con riferimento punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio nella propria titolarità, in ciascun ambito territoriale, pari a:

$$CSS_i = \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{CMS}{4} \times \frac{NPDP_{i,t-1}}{NPDP_{t-1}} \\ 1 \end{array} \right\}$$

dove:

$NPDP_{i,t-1}$ è il numero medio di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa distributrice nella titolarità dell' esercente la vendita *i-esimo* nel semestre precedente;

$NPDP_{t-1}$ è il numero medio di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa distributrice nel semestre precedente;

- **Cliente finale disalimentabile** è il cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell' esercente la vendita la sospensione della fornitura;
- **Cliente finale non disalimentabile** è il cliente finale, individuato ai sensi dell' articolo 18, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura richiesta da parte dell' esercente la vendita;
- **Esercente la vendita** è alternativamente il venditore, l' esercente la maggior tutela o l' esercente la salvaguardia controparte del contratto di vendita di energia elettrica con il cliente finale;
- **Esercente la vendita entrante** è il venditore o l' esercente la maggior tutela, che, in qualità di controparte di un nuovo contratto di vendita di energia elettrica con il cliente finale titolare di un punto di prelievo, presenta all' impresa distributrice la richiesta di *switching* con riferimento al medesimo punto;
- **Esercente la vendita uscente** è l' esercente la vendita che, con riferimento al cliente finale titolare del punto di prelievo indicato nella richiesta di *switching*, a decorrere dalla data di efficacia dello *switching*:
 - a) cessa di essere l' utente del dispacciamento e del trasporto qualora il medesimo esercente la vendita sia un venditore del mercato libero o nella salvaguardia;
 - b) cessa di erogare il servizio di maggior tutela al medesimo cliente;
- **Fatturazione di importi anomali**: è il documento di fatturazione che contabilizza importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali il cliente del servizio di maggior tutela ha diritto alla rateizzazione ai sensi della deliberazione 200/99;
- **Giorno utile** è ciascun giorno della settimana diverso dai giorni indicati come festivi, ivi compresi il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di prelievo, i sabati ed i giorni che precedono il sabato o i festivi.
- **Inadempimento del venditore** è l' inadempimento del pagamento degli importi dovuti dal venditore per il servizio di trasporto o per il servizio di dispacciamento in base ai relativi contratti;

- **Morosità del cliente finale** è l'inadempimento del pagamento degli importi dovuti dal cliente finale all'esercente la vendita in base al relativo contratto di vendita;
- **POD** è il codice identificativo alfanumerico di cui al comma 14.1 del TIS;
- **Richiesta di indennizzo**: è la richiesta di indennizzo formulata ai sensi del comma 4.1 dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 da un venditore o dall'esercente la maggior tutela;
- **Switching** è la variazione dell'utente del dispacciamento relativa a uno o più punti di prelievo associati a un cliente finale;
- **Servizio di trasporto** è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è ubicato il punto di prelievo del cliente finale; erogare i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e, indirettamente, il servizio di trasmissione
- **Sospensione della fornitura** è la mancata consegna fisica dell'energia elettrica di uno o più punti di prelievo a seguito della morosità del cliente finale titolare dei medesimi punti di prelievo;
- **Venditore** è il soggetto controparte del contratto di vendita con il cliente finale nel mercato libero che ha ricevuto mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento dal medesimo cliente finale;

-- * --

- **deliberazione n. 200/99** è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 333/07** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 333/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- **TIV (Testo integrato vendita)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato e integrato;
- **TIS (Testo integrato settlement)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento.

Articolo 2

Ambito oggettivo

2.1 Il presente provvedimento:

- a) disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di morosità del cliente finale;
- b) disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di inadempimento del venditore;
- c) definisce gli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici, a Terna e agli esercenti la vendita nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

**TITOLO II – REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI
TRASPORTO NEI CASI DI MOROSITA' DEI CLIENTI FINALI
DISALIMENTABILI**

Articolo 3

Morosità dei clienti finali disalimentabili

- 3.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo II si applicano nei casi di morosità dei clienti finali disalimentabili.
- 3.2 L'esercente la vendita può richiedere all'impresa distributtrice la sospensione della fornitura con le modalità di cui all'articolo 4. Prima di effettuare la richiesta, l'esercente la vendita è tenuto a costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata, in cui devono essere almeno indicati:
 - a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, evidenziando;
 - 1. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
 - 2. se la data di cui al punto 1. corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - 3. le previsioni regolatorie relative ai termini che l'esercente la vendita deve rispettare;
 - b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'esercente la vendita provvederà ad inviare all'impresa distributtrice la richiesta di sospensione della fornitura;
 - c) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;
 - d) che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
 - 1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - 2. termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
 - 3. termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributtrice per la sospensione della fornitura.

- 3.3 I termini di cui al comma 3.2 non possono comunque essere:
- a) inferiore a 15 giorni solari dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell'esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione, relativamente al termine di pagamento;
 - b) inferiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3.2, lettera a), relativamente al termine entro cui l'esercente la vendita può presentare richiesta di sospensione della fornitura;
 - c) superiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, ferma restando la facoltà per l'esercente la vendita di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi.
- 3.4 Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, la comunicazione di cui al comma 3.2 dovrà inoltre specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
- 3.5 L'esercente la vendita è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.4 nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.4 nonostante alternativamente:
 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
 3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

- 3.6 L' esercente la vendita corrisponde al cliente finale l' indennizzo automatico di cui al comma 3.5 direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall' importo addebitato nella medesima fattura. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:
- a) come causale della detrazione *“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”*;
 - b) che *“La corresponsione dell' indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell' eventuale danno ulteriore subito”*.
- 3.7 Nel caso in cui l' importo della prima fattura addebitata al cliente finale sia inferiore all' entità dell' indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all' indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. In ogni caso l' indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione

Articolo 4

Richiesta di sospensione della fornitura

- 4.1 La richiesta di sospensione della fornitura può essere presentata:
- a) dal venditore per i clienti finali serviti sul mercato libero;
 - b) dall' esercente la maggior tutela per i clienti finali nei cui confronti eroga tale servizio, anche nel caso del mancato pagamento degli importi di cui al comma 4^{quater}.5 del TIV.
 - c) dall' esercente la salvaguardia per i clienti finali nei cui confronti eroga tale servizio.
- 4.2 La richiesta di sospensione della fornitura di uno o più punti di prelievo relativi ad un cliente finale moroso è presentata all' impresa distributrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca all' esercente la vendita idonea documentazione elettronica attestante l' invio e l' avvenuta consegna della richiesta all' impresa distributrice. Tale richiesta è valida se riporta, per ciascun punto di prelievo oggetto della medesima richiesta, i seguenti elementi informativi:
- a) il POD;
 - b) la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale.
- 4.3 La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata all' impresa distributrice nei casi in cui:
- a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 3.2 nei modi ivi stabiliti e non siano state rispettate le tempistiche di cui al comma 3.3;

- b) il cliente finale abbia comunicato all' esercente la vendita l' avvenuto pagamento secondo una delle modalità di cui al comma 3.2, lettera c);
- c) l' importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all' ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all' importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
- d) per i clienti in maggior tutela, la morosità del cliente finale sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica;
- e) l' esercente la vendita non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall' impresa distributrice competente o relativo a conguaglio o a fatturazione anomala di consumi;
- f) con riferimento a clienti finali connessi in bassa tensione, la loro morosità non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall' Autorità.

4.3bis La richiesta di sospensione della fornitura può essere effettuata:

- a) settimanalmente, indicando l' ordine di priorità per l' esecuzione e con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio. Le eventuali richieste di sospensione della fornitura ricevute in esubero rispetto al valore CSS_i sono soddisfatte dall' impresa distributrice nell' ambito dell' eventuale capacità settimanale residua non utilizzata da altri esercenti la vendita e resa disponibile proporzionalmente agli esercenti la vendita interessati;
- b) in ciascun giorno lavorativo del mese, con riferimento a punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).

4.4 La richiesta di sospensione inoltrata dall' esercente la vendita può essere revocata dal medesimo in qualsiasi momento. Qualora la revoca della richiesta di sospensione pervenga successivamente all' intervento di sospensione della fornitura, la medesima equivale ad una richiesta di riattivazione di cui al comma 7.1.

Articolo 5

Sospensione della fornitura di energia elettrica

5.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.1bis, a seguito della richiesta di sospensione della fornitura, l' impresa distributrice:

- a) effettua l' intervento di sospensione della fornitura di tutti i punti di prelievo inclusi nella richiesta medesima:
 - i) entro 8 giorni utili dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;

- ii) entro 5 giorni utili dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera i);
 - b) informa l' esercente la vendita richiedente la sospensione riguardo all'esito positivo dell'intervento indicando la data in cui l'operazione è stata effettuata, entro 2 giorni lavorativi successivi all'effettivo intervento di sospensione della fornitura;
 - c) qualora sia impossibilitata ad effettuare l'intervento di sospensione della fornitura per cause ad essa non imputabili ai sensi del comma 79.1, lettera a) e b) della deliberazione n. 333/07, comunica il mancato intervento all' esercente la vendita entro 2 giorni lavorativi successivi all'effettivo tentativo di sospensione.
- 5.1bis Le richieste di sospensione formulate dall' esercente la maggior tutela, relative a clienti finali inadempienti con riferimento al pagamento degli importi di cui al comma 4quater.5 del TIV devono essere eseguite dall'impresa distributrice:
- a) a decorrere dalla data di *switching*, se pervenute precedentemente al terz'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente allo *switching*;
 - b) entro tre giorni utili dal loro ricevimento, se pervenute a partire dal terz'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente allo *switching*.
- 5.2 L'intervento di sospensione della fornitura può essere eseguito solamente nei giorni utili.
- 5.3 Abrogato
- 5.4 Nella comunicazione di cui al comma 5.1, lettera c), l'impresa distributrice è tenuta anche ad indicare:
- a) il POD e la partita IVA o il codice fiscale relativi a ciascuno dei punti di prelievo oggetto della richiesta di sospensione per cui la medesima richiesta non è andata a buon fine;
 - b) le cause del mancato intervento ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, lettere a) e b), della deliberazione n. 333/07.
- 5.5 Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, l'impresa distributrice è tenuta a procedere, prima della sospensione della fornitura, alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, secondo i medesimi tempi previsti al comma 5.1, lettera a). Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, l'impresa distributrice procede, in caso di mancata richiesta di riattivazione da parte del venditore, alla sospensione della fornitura.
- 5.6 Nei casi di cui al comma 5.5 l'impresa distributrice informa l' esercente la vendita richiedente la sospensione riguardo all'avvenuta riduzione della potenza indicando la data in cui l'operazione è stata effettuata, entro 2 giorni lavorativi successivi all'effettivo intervento.

Articolo 6

Effetti della richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica sullo switching dei clienti finali

- 6.1 Qualora una richiesta di *switching* sia riferita a punti di prelievo già sospesi per morosità del cliente finale o per i quali risulta in corso una richiesta di indennizzo, l'impresa distributrice è tenuta a informare l'esercente la vendita entrante, entro 4 giorni dal ricevimento dalla richiesta di *switching* inoltrata dal medesimo esercente, che il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione da parte dell'esercente la vendita uscente o che per il medesimo risulta in corso una richiesta di indennizzo.
- 6.1bis Al fine di identificare i punti di prelievo per i quali risulta in corso una richiesta di indennizzo, l'impresa distributrice considera i punti di prelievo per i quali ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 4.4, lettera b) dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09, relativa all'accoglimento della richiesta di indennizzo e per i quali non ha ancora effettuato la comunicazione di cui al comma 4.8, lettera c) del medesimo Allegato B.
- 6.2 Il venditore entrante può revocare la richiesta di *switching* relativa al punto di prelievo sospeso per morosità entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6.1. Detta revoca è efficace se l'impresa distributrice non ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08.
- 6.3 Qualora una richiesta di *switching* sia riferita a punti per i quali successivamente pervenga una richiesta di sospensione della fornitura ai sensi dell'articolo 4, l'impresa distributrice procede alla sospensione della fornitura ai sensi dell'articolo 5, dandone comunicazione all'esercente la vendita entrante entro 4 giorni dalla richiesta di sospensione.
- 6.4 Nelle ipotesi di cui al comma 6.1, qualora il venditore entrante non si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2, e al comma 6.3, l'impresa distributrice è tenuta ad eseguire la richiesta di *switching* riattivando, alla data di efficacia dello *switching*, la fornitura del cliente finale in precedenza sospesa.
- 6.5 Nell'ipotesi di cui ai commi 6.1 e 6.3 per le richieste di *switching* relative all'attivazione del servizio di maggior tutela, l'impresa distributrice è tenuta ad eseguire tali richieste riattivando, alla data dello *switching*, la fornitura del cliente finale in precedenza sospesa solo in esito alla richiesta formulata dall'esercente la maggior tutela ai sensi del comma 7.1bis

Articolo 7

Riattivazione della fornitura di energia elettrica

- 7.1 La riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità avviene con le tempistiche e le modalità previste all'articolo 68 della deliberazione n. 333/07.
- 7.1bis Nei casi di cui al comma 6.1 e se l'esercente la maggior tutela non ravvisi situazioni di morosità pregressa, l'esercente richiede la riattivazione della fornitura relativamente ai punti di prelievo sospesi a decorrere dalla data di *switching* del cliente in maggior tutela.

- 7.2 L'impresa distributrice è tenuta ad informare l'esercente la vendita, entro 2 giorni lavorativi dalla data di riattivazione della fornitura, dell'avvenuta riattivazione indicando la data in cui l'intervento è stato effettuato.
- 7.3 L'impresa distributrice, qualora sia impossibilitata ad effettuare l'intervento di riattivazione per le cause di cui dell'articolo 79, comma 79.1, lettera a) e b) della deliberazione n. 333/07, ne informa l'esercente la vendita, entro 1 giorno lavorativo dall'avvenuto tentativo, indicando per ciascun punto di prelievo non riattivato gli elementi informativi di cui al comma 4.2 e le cause del mancato intervento.

Articolo 7bis

Comunicazione della sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita per morosità

- 7bis.1 Nei casi in cui l'intervento di sospensione della fornitura di cui all'articolo 5 sia stato eseguito con esito positivo, l'esercente la vendita, qualora abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale con riferimento al punto di prelievo sospeso, può inviare un'apposita comunicazione all'impresa distributrice affinché il punto di prelievo venga rimosso dal contratto di trasporto e dispacciamento.
- 7bis.2 La rimozione del punto di prelievo dal contratto di trasporto e dispacciamento ha effetto con decorrenza da qualsiasi giorno del mese, indicato dal soggetto che, ai sensi del comma 7bis.1 ne fa richiesta. Tale data viene identificata come data di risoluzione per morosità.
- 7bis.3 La comunicazione di cui al comma 7bis.1 deve essere presentata all'impresa distributrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al richiedente idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di risoluzione per morosità e deve contenere i seguenti elementi:
- a) POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale.
- 7bis.4 L'impresa distributrice segnala al soggetto di cui al comma 7bis.1 l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della comunicazione di cui al medesimo comma entro 2 giorni lavorativi, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro i successivi 2 giorni lavorativi. La mancata rettifica o completamento dei dati determinano l'annullamento della comunicazione medesima.
- 7bis.5 Salvo quanto indicato al comma 7bis.4 l'impresa distributrice rimuove, con effetto dalla data di risoluzione per morosità, il punto di prelievo oggetto della comunicazione dal contratto di dispacciamento e di trasporto e ne dà comunicazione al soggetto di cui al comma 7bis.1 entro 2 giorni dalla data di risoluzione per morosità.
- 7bis.6 A seguito di avvenuta risoluzione per morosità della la fornitura del punto di prelievo, ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo a tale punto di prelievo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 42/08.

Articolo 8

Switching dei clienti finali serviti in salvaguardia

- 8.1 Il presente articolo si applica alle procedure di *switching* relative a punti di prelievo associati a clienti finali in precedenza forniti dall' esercente la salvaguardia, per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall' uscita del cliente finale dal servizio di salvaguardia.
- 8.2 La richiesta di *switching* contiene, a pena di irricevibilità, la proposta irrevocabile del venditore entrante di acquistare, secondo le modalità di cui ai commi 8.4 ed 8.5 ed alle condizioni economiche di cui al comma 8.6, l' eventuale credito dell' esercente la salvaguardia, nei confronti del cliente finale, relativo alle due ultime fatture emesse per il servizio prestato. La proposta irrevocabile deve essere sospensivamente condizionata al fatto che, alla data di cui al comma 8.5, il proponente sia ancora utente del dispacciamento dei punti di prelievo oggetto della proposta.
- 8.3 Il credito di cui al comma 8.2 comprende le somme esposte in fattura a titolo di corrispettivo, nonché la restituzione di eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento.
- 8.4 L' esercente la salvaguardia può procedere alla cessione del credito di cui al comma 8.2, notificando al venditore entrante copia delle fatture non pagate, unitamente all' indicazione degli elementi necessari al fine del calcolo degli eventuali interessi.
- 8.5 La notifica di cui al comma 8.4 deve essere effettuata dopo la data entro cui doveva essere pagata l' ultima fattura, ma non oltre i 40 giorni successivi. Decorso inutilmente quest' ultimo termine, la proposta di acquisto di cui al comma 8.2 diviene inefficace.
- 8.6 Per il credito acquistato ai sensi del presente articolo, il venditore entrante corrisponde all' esercente la salvaguardia una somma pari al 100% delle somme esposte nella fattura a titolo di corrispettivo.

Articolo 9

Ulteriori obblighi informativi dell' impresa distributrice

- 9.1 Contestualmente all' intervento di sospensione della fornitura, l' impresa distributrice effettua la rilevazione dei dati di misura dei punti di prelievo oggetto dell' intervento, secondo le previsioni stabilite ai commi 18.3 e 18.4 del TIV.
- 9.2 [*soppresso*]
- 9.3 Ai fini dell' applicazioni delle disposizioni dell' Articolo 8, l' impresa distributrice è tenuta a rilasciare all' esercente la salvaguardia entro 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta dell' esercente medesimo il nominativo dell' esercente la vendita, controparte del cliente finale.

Articolo 10

Clausole negoziali da inserire nei contratti di vendita

- 10.1 I contratti di vendita di energia elettrica predisposti dagli esercenti la vendita dovranno contenere espressa indicazione:
- a) del termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente;
 - b) del termine - comunque non inferiore a 15 giorni solari dall'invio al cliente finale della raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell'esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, per provvedere al pagamento - decorso il quale l'esercente la vendita, in caso di mancato pagamento, richiederà la sospensione della fornitura;
 - c) delle modalità di comunicazione, da parte del cliente all'esercente la vendita, dell'avvenuto pagamento in caso di solleciti;
 - d) del diritto dell'esercente la vendita di richiedere all'impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui alla lettera b);
 - e) del diritto dell'esercente la vendita di richiedere al cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità;
 - f) degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura
- 10.2 Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, i contratti di vendita devono altresì specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
- 10.3 Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 6.2, il contratto di vendita deve contenere espressa indicazione che l'esecuzione del contratto è condizionata al fatto che il cliente finale non risulti, al momento della richiesta di *switching*:
- a) sospeso per morosità;
 - b) oggetto di una richiesta di indennizzo.

Articolo 10bis

Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la vendita ai fini del monitoraggio

Abrogato

Articolo 10bis

Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi automatici

- 10bis.1 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'esercente la vendita è tenuto ad informare ogni cliente finale delle tempistiche e delle modalità per la costituzione in mora e degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina. L'informativa avviene tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione.
- 10bis.2 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici, l'esercente la vendita è tenuto a tracciare:
- a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;
 - b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.

TITOLO III- REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE

Articolo 11

Ambito di applicazione

- 11.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo III si applicano nel caso in cui il venditore risulta inadempiente verso Terna o verso l'impresa distributrice relativamente alle obbligazioni inerenti rispettivamente al contratto di dispacciamento e al contratto di trasporto.
- 11.2 Le disposizioni di cui al presente Titolo III prevedono obblighi di comunicazione in capo a Terna e alle imprese distributrici nonché le modalità di trasferimento dei punti di prelievo inseriti nel contratto di dispacciamento del venditore inadempiente al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia.

Articolo 12

Obblighi di Terna e dell'impresa distributrice per inadempimento relativi al servizio di dispacciamento

- 12.1 Contestualmente all'invio della comunicazione di diffida prevista ai sensi dell'articolo 13 del Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo, Terna comunica a ciascuna impresa distributrice di riferimento il termine, decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo al venditore verrà risolto.
- 12.2 Ciascuna impresa distributrice di riferimento di cui al comma 12.1 provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di Terna, a comunicare alle imprese distributrici sottese il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo al venditore verrà risolto.
- 12.3 Decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida prevista ai sensi dell'articolo 13 del Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo, in caso di inadempimento del venditore, Terna è tenuta a dare immediata comunicazione di tale mancato adempimento a ciascuna impresa distributrice di riferimento.

- 12.4 Ciascuna impresa distributrice di riferimento provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di Terna a:
- inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati al venditore inadempiente la comunicazione di cui al comma 12.6;
 - informare le imprese distributrici sottese circa il mancato adempimento da parte del venditore.
- 12.5 Ciascuna impresa distributrice sottesa provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'impresa distributrice di riferimento, a inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati al venditore inadempiente la comunicazione di cui al comma 12.6.
- 12.6 La comunicazione ai clienti finali effettuata dall'impresa distributrice ai sensi dei commi 12.4 e 12.5 deve:
- indicare al cliente finale che a seguito della risoluzione del contratto di trasporto e di dispacciamento del suo venditore, il cliente sarà fornito nell'ambito del servizio di ultima istanza appositamente previsto al fine di garantirgli la continuità della fornitura di energia elettrica, indicando se si tratta del servizio di maggior tutela o di salvaguardia;
 - specificare la data di attivazione del servizio di ultima istanza, a partire dalla quale il cliente finale sarà servito al di fuori del mercato libero;
 - indicare al cliente finale che è sempre possibile recedere dal servizio di ultima istanza scegliendo pertanto un nuovo venditore sul mercato libero;
 - indicare la prima data possibile entro la quale l'eventuale nuovo venditore del mercato libero scelto dal cliente finale deve comunicare all'impresa distributrice la richiesta di *switching* relativa ai punti di prelievo del cliente, e la data a partire dalla quale, in ipotesi di tale scelta da parte del cliente, egli potrà essere fornito dal venditore prescelto, eventualmente evitando, se compatibile con le tempistiche del processo in corso, l'attivazione del servizio di ultima istanza.
- 12.7 L'impresa distributrice provvede affinché la data di cui al comma 12.6, lettera d) per la richiesta di *switching* sia determinata in modo tale da evitare, per quanto possibile, l'attivazione del servizio di ultima istanza.

Articolo 13

Obblighi dell'impresa distributrice per inadempimenti relativi al servizio di trasporto

- 13.1 In caso di inadempimento del venditore, l'impresa distributrice interessata è tenuta a diffidare per iscritto il venditore ad adempiere entro un termine decorso inutilmente il quale il contratto di trasporto si intende risolto.
- 13.2 Decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida di cui al comma 13.1 e qualora il venditore non adempia ai propri obblighi, l'impresa distributrice è tenuta a:
- informare Terna che il contratto di trasporto con riferimento al medesimo venditore si intende risolto;
 - inviare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal mancato adempimento, ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati al venditore inadempiente la comunicazione di cui al comma 12.6.

Articolo 14

Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia per inadempimento del venditore

14.1 *Soppresso*

14.2 *Soppresso*

14.3 A seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e di trasporto per inadempimento del venditore, l'impresa distributrice provvede, secondo le tempistiche previste per le altre variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo a trasferire i punti di prelievo associati al venditore inadempiente:

- a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
- b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia per i clienti aventi diritto alla salvaguardia.

TITOLO IV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Indennizzi a carico dell'impresa distributrice

15.1 Fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 333/07 nei casi di indennizzo per mancato rispetto dei tempi di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità per cause imputabili all'impresa distributrice, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei casi di mancato intervento di sospensione della fornitura su richiesta dell'esercente la vendita nei tempi previsti dal comma 5.1, lettera a) per cause imputabili all'impresa distributrice ai sensi del comma 79.1, lettera c) della deliberazione n. 333/07.

15.2 L'impresa distributrice è tenuta al versamento all'esercente la vendita di indennizzi pari a quelli fissati dalla deliberazione n. 333/07.

15.3 Nei casi in cui il cliente finale è titolare di punti di prelievo connessi in alta tensione, gli indennizzi sono pari a quelli fissati ai sensi dell'articolo 80 della deliberazione n. 333/07 con riferimento a clienti finali titolari di punti di prelievo connessi in media tensione.

Articolo 16

Disposizioni transitorie per gli anni 2010-2011 in materia di sospensione della fornitura per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio

[Abrogato]

Articolo 17

Obblighi informativi transitori in capo alle imprese distributrici

[Abrogato]

Articolo 18
Clienti finali non disalimentabili

- 18.1 I clienti non disalimentabili sono i clienti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
- a) i clienti finali identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.;
 - b) i clienti finali di cui al comma 2.2, lettera b) della deliberazione n. 117/08 ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione che non sono identificati come interrompibili ai sensi del precedente comma;
 - c) altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.
- 18.2 Ciascuna impresa distributrice predispone e aggiorna un elenco dei clienti finali non disalimentabili, contenente il POD e la partita IVA o il codice fiscale di ciascuno dei punti di prelievo per i quali l'impresa distributrice attribuisce la qualifica di cliente finale non disalimentabile.
- 18.3 Dall'elenco di cui al comma 18.2 le imprese distributrici espungono i clienti finali che dichiarano per iscritto al proprio esercente la vendita e sotto la propria responsabilità di non voler essere ricompresi nella categoria di cliente finale non disalimentabile, esonerando contestualmente terzi da eventuali conseguenze di tale dichiarazione. A tal fine, l'esercente la vendita trasmette tempestivamente all'impresa distributrice l'eventuale dichiarazione del cliente finale.
- 18.4 L'esercente la vendita comunica all'impresa distributrice, con la massima tempestività e comunque entro il giorno lavorativo successivo al suo ricevimento, la richiesta di un cliente finale di essere inserito nell'elenco dei clienti finali non disalimentabili di cui al comma 5.2. Tale comunicazione deve contenere il POD, la partita Iva o il codice fiscale relativi a ciascun punto di prelievo oggetto della suddetta richiesta.

Articolo 19
Morosità dei clienti finali non disalimentabili nel mercato libero

- 19.1 In caso di morosità dei clienti finali non disalimentabili, il venditore può risolvere i relativi contratti di dispacciamento e di trasporto per gli effetti di cui al comma 19.3.
- 19.2 La richiesta di risoluzione del contratto di trasporto è presentata dal venditore all'impresa distributrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al medesimo documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta. Tale richiesta è valida se riporta, per ciascun punto di prelievo, i seguenti elementi informativi:
- a) il POD;
 - b) la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale;

- c) la specificazione che la richiesta di risoluzione è inoltrata a seguito dello stato di morosità del cliente finale.
- 19.3 A seguito della richiesta di risoluzione del contratto di trasporto per morosità del cliente finale non disalimentabile, l'impresa distributrice provvede a trasferire i punti di prelievo oggetto della medesima richiesta nel contratto di dispacciamento:
- a) dell'Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
 - b) dell'esercente la salvaguardia, per i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.
- 19.4 L'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia per morosità del cliente di cui al comma 19.3 avviene secondo le medesime tempistiche previste per le altre variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo.

Articolo 20

Ulteriori obblighi informativi dell'impresa distributrice

- 20.1 *Soppresso*
- 20.2 L'impresa distributrice specifica, nella comunicazione di cui al comma 4.3 del TIV, se l'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia è effettuata per morosità del cliente finale non disalimentabile.

Articolo 21

Disposizioni finali

- 21.1 Le disposizioni di cui ai Titoli II e III si applicano a decorrere dall'1 marzo 2008.
- 21.2 Le disposizioni di cui al Titolo IV si applicano a decorrere dall'1 aprile 2008 fatto salvo quanto previsto al presente articolo.
- 21.3 Ciascuna impresa distributrice comunica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento alle Prefetture e all'Autorità l'elenco di cui al comma 18.2, ad eccezione dei clienti finali di cui al comma 2.2, lettera b), della deliberazione n. 117/08 ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione, specificando, per ciascun cliente, le caratteristiche che danno titolo alla qualifica di cliente non disalimentabile. Successivamente alle indicazioni ricevute dalle Prefetture, ciascuna impresa distributrice provvede alla pubblicazione di un estratto dell'elenco di cui al comma 18.2, ad eccezione dei clienti finali di cui al comma 2.2, lettera b), della deliberazione n. 117/08 ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione, contenente unicamente il POD.
- 21.4 Ciascuna impresa distributrice di cui all'Articolo 16 comunica, entro i medesimi termini di cui al comma 36.2 del TIS, a ciascun esercente la vendita, la capacità mensile di sospensione assegnata al medesimo esercente relativa al mese successivo.
- 21.5 *Soppresso*